NUOVA DISCIPLINA DEL MERCATO DELL'ORO, ANCHE IN ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2018/1672 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2018

Art. 2

Operazioni finanziarie in oro

L'esercizio in via professionale di attivita' aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, e' riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'effettuazione dei servizi di investimento. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2.

Versione in vigore dal 5 febbraio 2000, non più in vigore dal 17 gennaio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in adeguamento al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018
Estremi	Legge 17 gennaio 2000, n. 7
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-del-mercato-dell-oro-anche-in-adeguamento-al/art-2-operazioni-finanziarie-in-oro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it